

Linee guida per l'organizzazione degli Uffici scolastici regionali

Bozza aprile 2004

VISTO il DPR 11 agosto 2003, n. 319, contenente il "Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca", registrato dalla Corte dei Conti in data 8 novembre 2003, reg. 5, foglio 110, e in particolare l'articolo 2, comma 4;

VISTO l'art. 8, comma 8, del citato DPR n. 319 dell'11 agosto 2003, che prevede che l'articolazione degli Uffici scolastici regionali in uffici di livello dirigenziale non generale viene disposta con decreto del Ministro di natura non regolamentare, da adottare, in coerenza con le Linee guida, sulla base delle proposte avanzate dai direttori generali preposti agli uffici scolastici regionali;

RITENUTA l'esigenza di determinare, ai fini sopra indicati, le Linee guida di cui al citato art. 8, comma 8;

VISTE le Linee guida prot. n. 2600/2°, adottate in data 8 maggio 2001, in applicazione del DPR n. 347 del 6 novembre 2000, in base alle quali i direttori degli Uffici scolastici regionali a suo tempo determinarono l'articolazione dei rispettivi uffici;

TENUTO CONTO degli attuali assetti organizzativi e operativi degli Uffici scolastici regionali;

SENTITE le Organizzazioni Sindacali aventi titolo a partecipare alla contrattazione nazionale;

per i motivi sopra esposti determina le seguenti Linee Guida.

Premessa

Con il DPR n. 319 si conclude una fase significativa dell'ampio processo di riforma che da tempo investe il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, in particolare, le articolazioni periferiche del settore dell'istruzione. Le innovazioni più rilevanti che hanno caratterizzato tale fase sono le seguenti:

- un notevole decentramento di funzioni e compiti;
- l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- il passaggio dell'Amministrazione da un apparato autoreferenziale, centralizzato, basato su un assetto gerarchico e piramidale, a un impianto strutturato per livelli e per funzioni, che, sul territorio, assume una conformazione reticolare con forte accentuazione pluralista, aperta a convergenze, collaborazioni e confronti sempre più estesi;
- l'unificazione in un unico soggetto istituzionale del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- la definizione di un nuovo assetto ordinamentale del sistema di istruzione e formazione professionale.

I principali riferimenti normativi sui quali si basa il menzionato intervento riformatore sono:

- legge n. 59 dell'11 marzo 1997, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti agli Enti locali e alle Regioni per la riforma della Pubblica Amministrazione;
- decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, riguardante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge n. 59/1997 predetta;

Il passaggio dell'Amministrazione da un apparato autoreferenziale, centralizzato, basato su un assetto gerarchico e piramidale, a un impianto strutturato per livelli e per funzioni, che, sul territorio, assume una conformazione reticolare

Ciascuno dei soggetti coinvolti (istituti scolastici autonomi, Regioni, Province, Comuni ecc.), al di là delle proprie specifiche funzioni, è chiamato a operare in una dimensione sempre più estesa

- DPR n. 275 dell'8 marzo 1999, sull'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, con successive modifiche e integrazioni, relativo alla riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della richiamata legge n. 59/1997;
- legge 28 marzo 2003, n. 53, recante la delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale. In tale contesto, le Regioni e gli Enti locali, in quanto titolari di specifiche competenze riferite all'istruzione e alla formazione, concorrono in maniera sempre più diretta e partecipata alla realizzazione di significative modifiche negli attuali assetti organizzativi e di funzionamento del sistema stesso e alla definizione di nuovi e più avanzati equilibri.

Ne deriva che ciascuno dei soggetti coinvolti (istituti scolastici autonomi, Regioni, Province, Comuni e Organi dell'Amministrazione scolastica, Enti e istituzioni culturali, espressioni rappresentative di interessi diffusi ecc.), al di là delle proprie specifiche funzioni, è chiamato a operare in una dimensione sempre più estesa, che presenta punti e momenti di raccordo e di interazione con altri ruoli e compiti e richiede adeguate collaborazioni e sinergie.

Come evidenziato dallo stesso DPR n. 319, l'impianto normativo e l'assetto organizzativo non rivestono carattere definitivo, ma sono suscettibili di riconsiderazione e revisione nell'ambito delle iniziative finalizzate alla realizzazione della devoluzione e del federalismo scolastico.

In tale ottica si collocano la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, contenente modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, che ha ridefinito, tra l'altro, l'assetto dei compiti dello Stato e delle Regioni in materia educativa, e la legge 5 giugno 2003, n. 131, che prevede l'emanazione di uno o più decreti legislativi, ricognitivi dei principi fondamentali desumibili dalle leggi statali vigenti, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

Articolazione dell'Ufficio scolastico regionale

Nel nuovo quadro di interazione di soggetti, funzioni e competenze qual è quello sopradelineato, si collocano gli Uffici scolastici regionali, di livello dirigenziale generale, costituiti, ai sensi del DPR, n. 347 del 6 novembre 2000, in ciascun capoluogo di regione quali autonomi centri di responsabilità amministrativa, cui sono attribuite tutte le funzioni già spettanti agli uffici periferici dell'Amministrazione della pubblica istruzione (Sovrintendenze scolastiche regionali e Provveditorati agli studi), fatte salve le competenze riconosciute alle istituzioni scolastiche autonome.

L'Ufficio scolastico regionale è strutturato secondo una articolazione per funzioni attivate su due livelli, quello regionale e l'altro territoriale di ambito provinciale e/o subprovinciale, rappresentato dai Centri servizi amministrativi.

Il DPR n. 319/2003, emanato a seguito della unificazione del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, conferma a carico dell'Ufficio scolastico regionale, in una linea di continuità, tutte le competenze istituzionali già previste dal DPR n. 347/2000, con l'aggiunta di precisazioni riguardanti la *legittimazione passiva in materia di contenzioso del personale della scuola* e la *vigilanza sull'Istituto regionale di ricerca educativa*.

L'Ufficio scolastico regionale, nel rapportarsi alla nuova architettura di sistema riferita all'amministrazione centrale, svolge le proprie funzioni in raccordo con il Dipartimento per l'istruzione, ai sensi del 3° comma dell'art. 8 del DPR n. 319/2003.

Il citato DPR n. 319, all'art. 8, comma 8, dispone che, relativamente agli Uffici scolastici regionali, si proceda, mediante l'adozione di provvedimenti di natura non regolamentare da parte del Ministro, all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e alla definizione

Nel nuovo quadro si collocano gli Uffici scolastici regionali, autonomi centri di responsabilità amministrativa, cui sono attribuite tutte le funzioni già spettanti agli uffici periferici dell'Amministrazione della pubblica istruzione

L'esigenza di porre in essere adeguate forme di verifica dei livelli di efficacia dell'attività formativa rende necessaria la costituzione a livello regionale di una apposita struttura in grado di interagire con le istituzioni scolastiche e gli uffici locali

ne dei compiti relativi, a differenza di quanto previsto dal DPR n. 347/2000, che poneva tale adempimento a carico del Direttore generale preposto all'Ufficio scolastico regionale.

Funzioni dell'Ufficio scolastico regionale

Ai sensi del citato art. 8, comma 3, del DPR n. 319 l'Ufficio scolastico regionale:

1 Vigila sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'attività formativa e sull'osservanza degli standard programmati.

Si tratta di compiti che, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle attese delle realtà territoriali, sono finalizzati a garantire la conformità dell'offerta formativa agli assetti ordinamentali, la qualità dell'offerta formativa, l'esercizio del diritto-dovere, la salvaguardia dell'identità nazionale dell'istruzione, pur nella varietà delle linee operative.

L'espletamento dei citati compiti postula, per un verso, l'attivazione di interventi mirati ed efficaci di informazione, formazione e sostegno e, per l'altro, richiede azioni di vigilanza sistematiche e incisive.

L'esigenza di porre in essere adeguate forme di verifica dei livelli di efficacia dell'attività formativa e di osservanza degli standard programmati rende necessaria la costituzione a livello regionale di una apposita struttura, dotata di adeguate competenze e professionalità e in grado di interagire con le istituzioni scolastiche e gli uffici locali.

2 Promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta sul territorio in collaborazione con la Regione e gli enti locali.

L'esercizio della funzione sopradelineata, in conformità di quanto stabilito dalla legge n. 59/1997, dal decreto legislativo n. 112/1998 e relative norme applicative, comporta

una serie di adempimenti, da articolare attraverso interazioni e collaborazioni con le Regioni e gli enti locali. Oltre a una conoscenza approfondita del territorio e delle sue vocazioni e potenzialità, si richiede una spiccata e aggiornata capacità di lettura e di interpretazione delle varie situazioni legate agli insediamenti e al funzionamento dei servizi dell'istruzione e della formazione, nonché l'attitudine a prevedere tempi e modalità di individuazione e di allocazione dell'offerta formativa in sintonia con le esigenze e le linee di tendenza e di evoluzione del mondo della produzione e del lavoro.

Si tratta di una funzione da gestire con la massima attenzione al fine di rispondere efficacemente alla rapidità dei cambiamenti e all'obsolescenza delle competenze e delle professioni, anche in relazione alle esigenze dei diversi contesti della realtà regionale.

Per poter attendere in maniera idonea e puntuale ai suddetti compiti, si rivelano di fondamentale importanza il raccordo e l'interazione con le autonomie locali nel quadro di un sistema plurale, che poggi su una molteplicità di apporti e di contributi.

3 Cura l'attuazione delle politiche nazionali per gli studenti.

In un sistema educativo e formativo che investe sulla centralità dell'alunno e sul forte rapporto scuola-famiglia, si rivela determinante la creazione di un servizio finalizzato all'attuazione delle politiche nazionali per gli studenti.

Tale servizio deve avvalersi, oltre che di una struttura, di articolazioni territoriali in grado di rapportarsi con le istituzioni scolastiche e gli organi rappresentativi delle componenti studentesche, di coinvolgere i giovani nell'impegno formativo e di renderli effettivi protagonisti delle loro esperienze scolastiche.

Numerose sono le iniziative e la gamma ampia e complessa degli interventi rientranti nelle politiche a favore degli studenti: dalle azioni di prevenzione e di contrasto della dispersione scolastica e del disagio giovanile, alle politiche sociali in favore dei giovani; dai servizi a sostegno delle attività promosse dagli studenti, agli indirizzi e alle

Oltre a una conoscenza approfondita delle vocazioni e potenzialità del territorio, si richiede una spiccata capacità di lettura e di interpretazione delle situazioni legate al funzionamento dei servizi dell'istruzione e della formazione



strategie nazionali in materia di rapporti scuola-sport, attività motorie, anche in collaborazione con le famiglie e il mondo del volontariato con competenze specifiche.

4 Formula alla Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio e al Dipartimento per l'istruzione le proposte per l'assegnazione delle risorse finanziarie e di personale.

La disponibilità e la gestione delle risorse finanziarie rivestono importanza strategica considerato che gli interventi di natura economica e finanziaria, essendo strettamente connessi con la programmazione e l'attivazione delle strategie e delle soluzioni di carattere educativo e formativo, condizionano il complessivo impegno gestionale e operativo dell'Ufficio scolastico regionale.

In tale ottica, l'Ufficio scolastico regionale, che costituisce un centro di responsabilità, dotato di autonomi poteri di spesa, nel quadro normativo delle sue attribuzioni, formula le proposte del fabbisogno finanziario alla Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio.

La formulazione delle richieste di fabbisogno finanziario non può prescindere da elementi conoscitivi relativi alla gestione finanziaria, per la cui acquisizione è indispensabile la predisposizione di idonee attività di monitoraggio. Ne deriva l'esigenza di attivare presso la Direzione generale regionale strutture di monitoraggio e di valutazione degli esiti che operino in raccordo con le articolazioni provinciali, le istituzioni scolastiche e l'Amministrazione centrale. Dette strutture devono procedere anche alla verifica e valutazione sia della legittimità e regolarità della spesa sia dei risultati raggiunti.

Analoga rilevanza riveste la richiesta di personale da rivolgere al Dipartimento per l'istruzione, atteso che dalle dotazioni di personale stesso e dall'accorta e razionale distribuzione e assegnazione del medesimo dipende in maniera rilevante l'esito dell'attività dell'Ufficio stesso e il raggiungimento degli obiettivi.

5 *Provvede alla costituzione della segreteria del consiglio regionale dell'istruzione a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233.*

Tale adempimento, in attuazione dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è stato già previsto dal DPR n. 347/2000.

6 *Cura i rapporti con l'amministrazione regionale e con gli enti locali, per quanto di competenza statale e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche ed educative, relativamente all'offerta formativa di istruzione e di istruzione e formazione professionale nonché all'educazione degli adulti.*

In attesa della compiuta applicazione della legge n. 131/2003, per quanto concerne i compiti e le funzioni amministrativi dello Stato, delle Regioni e degli enti locali relativamente al settore dell'istruzione, si richiamano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 112/98, articoli 138 e 139.

- Sono di competenza della Regione le funzioni e i compiti relativi a:
 - la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, ivi compresa l'istruzione e la formazione tecnica superiore;
 - la programmazione, a livello regionale, nei limiti della disponibilità delle risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, in riferimento ai piani provinciali;
 - la suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa;
 - la determinazione del calendario scolastico;
 - i contributi alle scuole non statali;
 - le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle predette funzioni.
- Sono di competenza delle Province e dei Comuni, rispettivamente per la parte concernente l'istruzione secondaria superiore e per quella riguardante gli altri gradi di scuola:
 - l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione dei criteri di programmazione fissati;

L'USR cura i rapporti con l'amministrazione regionale e con gli enti locali, relativamente all'offerta formativa di istruzione e di istruzione e formazione professionale nonché all'educazione degli adulti

- la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;
 - i servizi di supporto organizzativo per gli alunni con *handicap* o in situazione di svantaggio;
 - il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;
 - la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale.
-
- I Comuni, d'intesa con le Province, con le Comunità montane e con le istituzioni scolastiche, adottano:
 - iniziative di educazione degli adulti;
 - interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
 - azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione;
 - azioni di supporto per sostenere la coerenza e la continuità in verticale e in orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola;
 - interventi perequativi;
 - interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute.

Nell'attuale fase transitoria, per quanto riguarda lo Stato, si richiamano i compiti e le funzioni previsti dal citato decreto legislativo n. 112/98, negli articoli 137 (istruzione scolastica) e 142 (formazione professionale), nel rispetto dei principi contenuti nella legge costituzionale n. 3/2001. In materia di istruzione e formazione professionale si richiama altresì quanto previsto dagli accordi sanciti dalla Conferenza unificata il 19 giugno 2003 e dalla Conferenza Stato-Regioni il 15 gennaio 2004.

7 *Esercita la vigilanza sulle scuole e sui corsi d'istruzione non statali, nonché sulle scuole straniere in Italia.*

Tale compito assume rilievo anche in relazione all'adozione dei provvedimenti di attribuzione della parità nei confronti di scuole non statali, tenuto conto che le

scuole paritarie, unitamente a quelle statali, costituiscono il sistema nazionale di istruzione. L'erogazione del servizio scolastico da parte delle scuole paritarie, secondo un progetto educativo ispirato ai principi costituzionali, e un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti rappresentano un obiettivo prioritario, sia per l'espansione dell'offerta formativa che per la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione lungo tutto l'arco della vita.

8 *Fornisce assistenza e supporto alle istituzioni scolastiche e vigila sul loro funzionamento nel rispetto dell'autonomia ad esse riconosciuta.*

L'espletamento di tale funzione si basa su una stretta correlazione tra l'attività dell'Ufficio scolastico regionale e i Centri servizi amministrativi.

In effetti, secondo la formulazione dell'art. 8, comma 2 del DPR n. 319/2003, l'Ufficio scolastico regionale "si articola per funzioni e sul territorio; a tale fine operano, a livello provinciale e/o subprovinciale, i centri servizi amministrativi".

Il raccordo tra i citati uffici può essere realizzato attraverso la costituzione di un'apposita struttura che presso l'Ufficio regionale sia modulata per funzioni omogenee e sul territorio sia in grado di fornire alle istituzioni scolastiche autonome servizi di consulenza e supporto sia di carattere didattico e organizzativo, sia tecnico-amministrativo.

9 *Assegna alle istituzioni scolastiche le risorse finanziarie.*

Tale compito si pone in connessione con le attività delineate al punto 4, di cui costituisce la naturale prosecuzione. L'allocazione delle risorse rappresenta un adempimento fondamentale attraverso il quale le istituzioni scolastiche realizzano il piano dell'offerta formativa.

La verifica in ordine al raggiungimento dei risultati va effettuata attraverso la costituzione di un apposito organismo incaricato del monitoraggio degli esiti anche in rapporto alla qualità degli interventi.

10 *Assegna alle istituzioni scolastiche ed educative le risorse di personale ed esercita tutte le competenze in materia, ivi comprese quelle attinenti alle relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'amministrazione centrale.*



Si richiamano a questo proposito le considerazioni già svolte al precedente punto 4. La pianificazione del fabbisogno di risorse umane e l'accorta e razionale distribuzione e assegnazione delle dotazioni organiche costituiscono, unitamente alla instaurazione di una costante interlocuzione con le Organizzazioni sindacali, aspetti di rilievo dell'attività dell'Ufficio scolastico, dai quali dipende il raggiungimento degli obiettivi propri delle istituzioni scolastiche.

L'allocazione delle risorse rappresenta un adempimento fondamentale attraverso il quale le istituzioni scolastiche realizzano il piano dell'offerta formativa



11 *Assicura, con i modi e gli strumenti più opportuni, la diffusione delle informazioni.*

Al fine di promuovere sistematici rapporti tra l'Amministrazione e il sistema dell'autonomia delle scuole e di incrementare la diffusione di tutte le notizie utili per una partecipazione consapevole al processo di innovazione della scuola, viene assicurato un sistema di comunicazione territoriale diretto a favorire nei confronti di quan-

L'efficienza e la capacità dell'Ufficio per le Relazioni con il pubblico, oltre a garantire l'ascolto delle esigenze degli utenti, favorisce lo sviluppo di azioni volte al miglioramento e alla semplificazione dell'attività amministrativa

ti, a vario titolo, siano interessati all'attività dell'Ufficio scolastico regionale (famiglie, istituzioni scolastiche, personale in servizio e a riposo, enti e organismi esterni, soggetti sociali e culturali, organizzazioni sindacali e imprenditoriali, media ecc.) il flusso delle informazioni in entrata e in uscita.

Determinante è l'apporto dell'Ufficio per le Relazioni con il pubblico per garantire l'accesso tempestivo e continuativo alle informazioni da più parti richieste.

L'efficienza e la capacità di tale Ufficio, oltre a garantire l'ascolto delle esigenze degli utenti, favorisce lo sviluppo di azioni volte al miglioramento e alla semplificazione dell'attività amministrativa, nonché alla verifica della soddisfazione del cittadino rispetto all'erogazione degli stessi servizi di comunicazione.

12 *Ha legittimazione passiva in materia di contenzioso del personale della scuola.*

Si tratta di una funzione prevista in coerenza con il decentramento dei compiti in materia di contenzioso.

Tale legittimazione deve intendersi comprensiva anche delle vertenze riguardanti il personale in servizio presso gli Uffici scolastici regionali e presso i Centri servizi amministrativi, compresi i dirigenti, in conformità dell'art. 16, lett. f), h) e i) del DLgs n. 165/2001, considerato che il datore di lavoro di tale personale è rappresentato dall'Ufficio regionale.

Restano ovviamente esclusi dalla legittimazione passiva gli atti emessi direttamente dall'Amministrazione centrale e a questa imputabili.

Non sono altresì comprese nella legittimazione processuale le controversie attinenti lo svolgimento del rapporto di lavoro del personale scolastico, di ruolo e non di ruolo, per le quali, in forza dell'art. 14 del DPR dell'8 marzo 1999, n. 275, legittimato passivo è l'istituzione scolastica con la quale il rapporto stesso viene intrattenuto.

Ambiti di attività degli Uffici scolastici regionali

In conformità di quanto previsto dalle Linee guida prot. n. 2600/2°, adottate in data 8 maggio 2001 in applicazione del DPR n. 347 del 6 novembre 2000, richiamate in premessa, e tenuto conto degli assetti organizzativi e operativi vigenti presso gli Uffici scolastici regionali, si ritiene di dover confermare l'aggregazione delle funzioni sopra richiamate in aree/ambiti di attività.

L'Ufficio I è alle dirette dipendenze del direttore generale, con compiti relativi alla comunicazione, all'organizzazione degli eventi, ai rapporti con il sistema informativo, alla gestione delle risorse tecnologiche

Tali aree/ambiti sono riconducibili in linea di massima alle configurazioni di seguito indicate:

Aree/ambiti	Denominazione
I	Pianificazione, programmazione e integrazione delle politiche formative
II	Supporto e sviluppo delle istituzioni scolastiche autonome
III	Organizzazione e politiche di gestione delle risorse umane della scuola
IV	Amministrazione e gestione delle risorse finanziarie e valutazione dell'efficienza ed efficacia degli interventi educativi e formativi
V	Gestione delle risorse umane e tecniche e servizi di supporto dell'ufficio scolastico regionale

Del pari si ritiene di dover confermare, a titolo indicativo, fatte salve le necessarie varianti, l'articolazione delle attività individuate all'interno degli ambiti medesimi dalle Linee guida sopra citate.

Ipotesi di articolazione degli Uffici delle Direzioni generali regionali

In relazione agli ambiti sopra delineati e alle corrispondenti attività e tenendo conto delle dotazioni organiche di cui alla annessa tabella, si presenta un modello di articolazione funzionale degli Uffici della Direzione Generale al quale potrà farsi riferimento per la formulazione delle proposte di cui all'art. 8, comma 8, del DPR n. 319.

Tale modello, che non esaurisce il complesso delle possibili soluzioni di carattere organizzativo e gestionale, va adeguato alle caratteristiche e alle dimensioni dei contesti territoriali interessati e deve tener conto delle risorse

disponibili, dell'impianto strutturale esistente, nonché dei risultati da esso prodotti.

UFFICIO I alle dirette dipendenze del direttore generale, con compiti relativi alla comunicazione, all'organizzazione degli eventi, ai rapporti con il sistema informativo, alla gestione delle risorse tecnologiche, al supporto e utilizzo delle stesse.

UFFICIO II (area/ambito I)

1 Nuovi ordinamenti, programmi e curricoli scolastici, valutazione degli apprendimenti, esami, scrutini, certificazioni.

2 Diritto allo studio, politiche giovanili, associazionismo e servizi agli studenti:

- diritto allo studio, integrazione studenti in situazione di *handicap*, accoglienza e integrazione studenti immigrati, servizi formativi in contesti non scolastici;

- diritto allo studio, politiche sociali in favore delle studentesse e degli studenti;

- servizi a sostegno delle attività promosse dalle associazioni degli studenti e dei genitori;

- collaborazione con sedi del volontariato.

3 Parità scolastica e vigilanza sulle scuole e corsi di istruzione non statale e sulle scuole straniere in Italia.

UFFICIO III (area/ambito I)

1 Politiche formative integrate e rapporti con la Regione, gli Enti locali e il mondo del lavoro:

- ricognizione delle esigenze formative, sviluppo delle politiche formative integrate;

- istruzione e formazione superiore non universitaria, educazione e istruzione permanente degli adulti;

- dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome, edilizia scolastica;

L'Ufficio III si occupa delle politiche formative integrate e dei rapporti con la Regione, gli Enti locali e il mondo del lavoro, del monitoraggio del sistema formativo e della pianificazione delle risorse umane e finanziarie

- raccordo con il mondo del lavoro.
- 2 Monitoraggio del sistema formativo locale in relazione al contesto economico-sociale.
- 3 Pianificazione del fabbisogno di risorse umane e finanziarie per la erogazione del servizio scolastico.

UFFICIO IV (area/ambito II)

1 Adozione di iniziative finalizzate alla erogazione di servizi di consulenza a supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche:

- servizi a sostegno della didattica;
 - consulenza contrattuale e legale sulle tematiche di competenza delle istituzioni scolastiche.
- 2 Promozione e assistenza a progetti nazionali, europei e internazionali:
- diffusione tra le scuole dei bandi di concorso;
 - elaborazione di schemi guida per la partecipazione a progetti.

UFFICIO V (area/ambito III)

- 1 Reclutamento, organizzazione, gestione dei dirigenti scolastici.
- 2 Organizzazione e politiche di gestione delle risorse umane della scuola:
- reclutamento, selezione;
 - gestione delle dotazioni organiche e allocazione delle risorse umane.
- 3 Relazioni sindacali e contrattazioni relative al personale della scuola.
- 4 Coordinamento dei Centri servizi amministrativi e dei relativi posti di funzione dirigenziale.

UFFICIO VI (area/ambito III)

Formazione e aggiornamento del personale della scuola.

Le competenze dell'Ufficio VII rientrano nell'area IV: amministrazione e gestione delle risorse finanziarie e valutazione dell'efficienza ed efficacia degli interventi educativi e formativi

È compito dell'Ufficio VI occuparsi della formazione e dell'aggiornamento del personale della Scuola

UFFICIO VII (area/ambito IV)

- 1 Gestione amministrativo-contabile delle risorse finanziarie assegnate alle istituzioni scolastiche.
- 2 Consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche nelle materie amministrativo-contabili.
- 3 Analisi e valutazione, in conformità con gli indirizzi e gli standard individuati a livello nazionale, dell'efficacia degli interventi educativi e formativi delle istituzioni scolastiche e attivazione delle necessarie azioni correttive e di riequilibrio territoriale del sistema scolastico con particolare riferimento a:
- linee di tendenza della gestione amministrativo-contabile delle scuole (modalità di allocazione delle risorse finanziarie, tipologie e capacità di spesa, verifica della correttezza e della legittimità degli adempimenti, rispetto dei tempi);
 - tendenze emergenti dall'utilizzazione delle risorse finanziarie per la realizzazione del programma annuale in termini di coerenza della programmazione in funzione del POF, conseguente rispetto delle esigenze e dei fabbisogni formativi;
 - raggiungimento degli obiettivi formativi ed educativi in relazione ai livelli di realizzazione delle attività previste dal POF e valutazione dei risultati.
- 4 Supporto e consulenza all'attività del collegio dei revisori dei conti in relazione agli obiettivi summenzionati.
- 5 Gestione economica e finanziaria dell'Ufficio scolastico regionale.

UFFICIO VIII (area/ambito V)

- 1 Organizzazione e gestione delle risorse umane della Direzione regionale:
- gestione delle risorse umane dell'amministrazione;
 - formazione e aggiornamento del personale dell'amministrazione;
 - relazioni sindacali e contrattazione regionale per il personale dell'amministrazione;
 - supporto per l'innovazione, l'organizzazione del lavoro e la semplificazione dei procedimenti.

Ulteriori modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Ufficio scolastico regionale possono essere costituite da progetti (temporanei) e da incarichi (particolari)

- 2 Gestione dei servizi economati, logistici e infrastrutturali della Direzione regionale.
- 3 Monitoraggio dei servizi della Direzione e valutazione della soddisfazione dell'utenza.
- 4 Rapporti con il sistema informativo, gestione delle risorse tecnologiche e supporto al loro utilizzo.

UFFICIO IX (area/ambito V)

Assistenza legale, gestione del contenzioso, attività di conciliazione.

UFFICIO X

Coordinamento delle attività svolte dai dirigenti con funzioni tecniche in relazione alle attività di:

- analisi dei fabbisogni formativi e individuazione delle strategie di intervento educativo;
- dominio delle dinamiche valutative del sistema di istruzione e dei processi di autovalutazione delle istituzioni scolastiche;
- elaborazione e organizzazione di progetti coerenti con i più aggiornati esiti della ricerca scientifica, pedagogica e disciplinare;
- gestione dei processi di verifica e accertamento ispettivo.

Ulteriori modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Ufficio scolastico regionale possono essere costituite da *progetti* e da *incarichi*.

Progetti

Per progetto si intende una struttura organizzativa temporanea, deputata a garantire il perseguimento di un obiettivo da raggiungere in un arco temporale definito (es. gestione a stralcio dell'arretrato, gestione di un piano di addestramento per il trasferimento di competenze ecc.). Il responsabile del progetto si avvale della collaborazione di addetti assegnati temporaneamente e coordina funzionalmente, in relazione all'obiettivo assegnato, le attività degli uffici direttamente coinvolti.

Incarichi

Per particolari esigenze di servizio, il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale attribuisce, sulla base di un atto formale, a un dirigente o funzionario, anche se responsabile di un ufficio o di un'unità organizzativa, l'incarico di presidiare funzionalmente una particolare attività che non necessiti della predisposizione di una specifica struttura amministrativa dedicata, né giustifichi il varo di un progetto.

Gli incarichi possono riguardare, ad esempio:

- rappresentanza presso organismi collegiali territoriali istituiti al fine di coordinare le politiche formative sul territorio;
- rappresentanza nella gestione di rapporti istituzionali con uno specifico Ente autonomo locale, per il coordinamento dei processi finalizzati alla definizione dell'offerta formativa;
- referenze per materie che richiedano raccordi con gli uffici dell'amministrazione centrale.

Funzioni dei Centri servizi amministrativi

I Centri servizi amministrativi, affidati di regola a dirigenti di livello non generale, costituiscono articolazioni dell'Ufficio scolastico regionale, operanti a livello provinciale e subprovinciale. I Centri servizi amministrativi di livello subprovinciale possono essere affidati anche a personale appartenente all'area C dell'ordinamento del comparto ministeriale.

I suddetti Centri svolgono, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 6, del DPR n. 319/2003, le funzioni di seguito elencate:

- assistenza agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e amministrativo-contabili;
- gestione delle graduatorie e formulazione di proposte al Direttore generale ai fini dell'assegnazione delle risorse umane ai singoli istituti scolastici autonomi;
- supporto agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione dell'offerta formativa e integrazione con gli altri attori locali;
- supporto e sviluppo delle reti di scuole.

In aggiunta alle funzioni sopra citate, i Centri servizi amministrativi curano le incombenze delegate dai Direttori generali regionali per realizzare la migliore funzionalità ed efficienza nell'erogazione dei servizi, quali:

- formazione e gestione delle graduatorie provinciali degli aspiranti all'incarico di presidenza;
- riconoscimento, computo, riscatto e ricongiunzione di attività pregresse ai fini del trattamento previdenziale, per la parte non di competenza delle istituzioni scolastiche;
- riconoscimento di infermità dipendenti da causa di servizio;
- utilizzazione in altri compiti del personale dichiarato inidoneo per motivi di salute;
- dispensa, dimissioni, collocamento a riposo a domanda e d'ufficio del personale scolastico;
- competenze residue in materia di trattamento di quiescenza;
- gestione del contenzioso amministrativo e giurisdizionale.

Inoltre i Centri servizi amministrativi attendono a una serie di compiti e attività, anche di carattere informale, finalizzati alla costituzione in ambito locale di interlocu-

zioni, collaborazioni e raccordi con gli enti, soggetti e organismi a vario titolo coinvolti e interessati nel settore dell'istruzione e della formazione.

Costituiscono esigenza prioritaria per un efficace funzionamento dei Centri servizi amministrativi i costanti raccordi dei Centri tra di loro e con l'Ufficio scolastico regionale.

A tale riguardo si rivela importante un efficiente sistema informativo e della comunicazione.

Inoltre, periodiche conferenze di servizio possono consentire la realizzazione delle necessarie interazioni e la circolarità delle informazioni e delle attività.

La proposta di articolazione degli uffici di livello dirigenziale non generale è correlata al numero dei dirigenti assegnati all'Ufficio scolastico regionale e alle esigenze funzionali della direzione stessa.

Allegato n. 1

Ripartizione a livello regionale dirigenti non generali

Uffici scolastici regionali	Posti
Abruzzo	8
Basilicata	8
Calabria	11
Campania	16
Emilia Romagna	18
Friuli-Venezia Giulia	8
Lazio	18
Liguria	8
Lombardia	23
Marche	8
Molise	8
Piemonte	16
Puglia	13
Sardegna	9
Sicilia	19
Toscana	20
Umbria	8
Veneto	14
Totale	221

